



FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



ISTITUTO COMPRENSIVO

SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL'UMBERTO (ME)

Tel: 0941 438055

C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it

CIRCOLARE n. 31

Castell'Umberto, 25/09/2023

Alle Famiglie degli alunni – scuola Infanzia, Primaria e Secondaria
Tutti i plessi
Ai Docenti scuola Infanzia, Primaria e Secondaria
Al DSGA
A tutto il Personale ATA
Al Sito Web

**OGGETTO: 1) Somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI-
2) Comunicazione patologie da cui è affetto l'alunno le cui manifestazioni possono insorgere durante l'orario scolastico**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

con riferimento alla “Somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI”,
CONSIDERATA la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall'ONU il 20 novembre 1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la nota MIUR protocollo n. n. 321 del 10.01.2017 con la quale sono inviate le Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica;

VISTO il D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 2016/2018 sottoscritto in data 19.04.18, art. 28, comma 4;

PREMESSO che “la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche autorizzazioni (medico e famiglia) e che non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto”;

CONSIDERATO che l'omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare gravi danni alla persona che ne necessita;

DISPONE

1) la seguente procedura per la somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI.

Con Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017 il Ministero dell'Istruzione ha fissato le modalità per la somministrazione dei farmaci a scuola; dalla nota emerge:

- La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
- I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci da parte della famiglia:
 1. effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
 2. concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
 3. verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA.

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli alunni solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità (farmaco indispensabile o salvavita) durante l'orario scolastico, in considerazione dell'idoneità dei locali scolastici alla somministrazione e conservazione del farmaco e previa disponibilità dei docenti e/o del personale A.T.A. formati. I docenti e il personale ATA, invitati dal DS a dichiarare la propria disponibilità alla somministrazione di tale tipologia di farmaci saranno specificamente formati in merito a quanto attinente al piano terapeutico. Il DS prenderà i contatti con gli enti di riferimento per fissare la formazione. È compito della famiglia comunicare tempestivamente e documentare adeguatamente al Dirigente scolastico, la necessità di somministrazione di farmaci e/o di svolgere attività a supporto di alcune funzioni vitali e/o della modifica o della sospensione del trattamento.

È compito della famiglia fornire il farmaco, verificarne la scadenza e l'integrità con la sostituzione di nuovo farmaco. Nel caso di passaggio di ciclo oppure di trasferimento in corso d'anno ad altra scuola, o ad altro Comune/Provincia, è compito della famiglia informare la scuola che accoglie l'alunno.

La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, tutte le volte che risulti necessario.

Autosomministrazione La norma prevede l'autosomministrazione dei farmaci per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, d'intesa con il medico curante e la famiglia. A tale scopo, l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli altri punti richiesti, anche la dicitura che: "il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola". L'autorizzazione dei genitori all'auto-somministrazione deve essere presentata per iscritto con assunzione di responsabilità anche in merito all'autonomia di conservazione del farmaco.

Modifiche o sospensione della terapia. In caso di modifiche dell'intervento (posologia/modalità di somministrazione) o di sospensione della cura e a seguito di nuova prescrizione del medico curante, la famiglia deve fornire tempestivamente tale informazione insieme alla prescrizione del medico curante, affinché sia predisposta nuova autorizzazione di modifica o di sospensione da trasmettere alla scuola.

Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche: La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico deve essere garantita durante le uscite didattiche, le visite e i viaggi d'istruzione secondo modalità organizzative da concordare dai docenti direttamente coinvolti con il Dirigente scolastico e con la famiglia.

Gestione dell'emergenza: Nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere dal portare il normale soccorso ed è obbligatorio, comunque, fare ricorso al 112, avvertendo contemporaneamente la

famiglia.

2)E' altresì compito della famiglia informare la scuola, tramite adeguata documentazione medica, circa patologie di cui è affetto l'alunno che possono manifestarsi in orario scolastico e conseguenti comportamenti da seguire nel caso del manifestarsi delle suddette patologie.

Si allega di seguito il modello di richiesta al Dirigente scolastico

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Miceli

**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.**

RICHIESTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO

I sottoscritti e

 in qualità di genitori – affidatari - tutori
 dell'alunno/a..... frequentante la classe

 nell'anno scolastico....., affetto da..... e
 constatata l'assoluta necessità di somministrazione di farmaci in ambito e orario scolastico,
 come da prescrizione medica allegata, rilasciata in data dal Dott.

CHIEDONO

(Barrare la voce che interessa)

- di accedere alla sede scolastica per la somministrazione del farmaco a nostro/a figlio/a di far accedere alla sede scolastica per la somministrazione del farmaco persona da noi delegata:

Sig/ra

- di individuare, tra il personale scolastico, gli incaricati ad effettuare la prestazione, di cui **autorizzano formalmente fin d'ora l'intervento**, esonerandoli da ogni responsabilità derivanti

sia da possibili errori nella pratica della manovra di somministrazione sia dalle eventuali conseguenze sanitarie che tale atto può arrecare al minore, consapevoli che la somministrazione del farmaco non rientra tra le prestazioni previste per detto personale.

- che il minore si auto-somministri la terapia farmacologica con:

la vigilanza del personale scolastico (sorveglianza generica sull'avvenuta auto somministrazione) ;

l'affiancamento del personale scolastico (controllo delle modalità di auto somministrazione)

Qualora sia apposta la firma di un solo genitore, **questa si intende apposta anche quale espressione**

della volontà dell'altro genitore che esercita la potestà genitoriale.

In fede,

..... il

Firma dei Genitori o Esercenti la potestà genitoriale

.....

Numeri di telefono utili:

Tel. Genitori: tel. fisso Tel cell

Tel. Genitori: tel. fisso Tel cell

Tel. medico curante Dott. tel.

.....

NB:

La richiesta/autorizzazione va consegnata al dirigente scolastico.

La richiesta ha validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile, se necessario, nel corso dello stesso anno scolastico. In caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la validità è per l'anno scolastico corrente ed andrà rinnovata all'inizio del nuovo anno scolastico.

I farmaci prescritti per i minorenni vanno consegnati in confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per la durata della terapia